

□ Interrogazione n. 583

presentata in data 6 dicembre 2011

a iniziativa del Consigliere Silvetti

“Agenzia Entrate Pesaro – responsabilità sostituti imposte”

a risposta orale urgente

Premesso:

che ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 600/1973 chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di

imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso. Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

che ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 602/1973 “ Solidarietà del sostituto di imposta” quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido;

che la Corte di Cassazione – Sez. Trib. -, con la sentenza n. 5020 del 02/04/2003, circa l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 64 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, ha chiarito che anche il sostituito deve ritenersi originariamente obbligato solidale d'imposta e, quindi, soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri.

che nel caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è, comunque, anche il sostituito, cioè il lavoratore contribuente, che deve pagare necessariamente gli interessi dalla data della violazione in poi.

che la sentenza n.9 del 13 dicembre 2008 della Commissione tributaria Provinciale di Reggio Emilia stabilisce invece il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro) a condizione che che lo stesso sostituito fornisca prova di aver controllato che tale versamento sia stato eseguito;

che l'onere della prova può consistere in una copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per lavoratori autonomi)

Considerato:

che la grave situazione economica che da anni colpisce il tessuto imprenditoriale marchigiano caratterizzato da imprese di piccole-medie dimensioni comporta purtroppo che un numero sempre crescente di aziende siano già soggette o rischiano potenzialmente di essere soggette alle procedure concorsuali;

che in tale fattispecie le Agenzie delle Entrate non potendo in molti casi percepire nulla dai datori di lavoro perché non più rintracciabili o soggetti all'apertura della procedura fallimentare si indirizzano verso i lavoratori richiedendo importi che dovevano essere trattenuti alla fonte dal datore di lavoro;

che tale procedura porta ovviamente ad un nocumento della situazione economica-finanziaria dei lavoratori già di per sé aggravata dalla perdita di lavoro;

Appreso:

che in provincia di Pesaro a molti lavoratori attualmente senza lavoro sono arrivate dalla relativa Agenzia delle Entrate territoriali cartelle esattoriali concernenti richieste di rimborso per versamenti di ritenute Irpef mai versate il cui obbligo era in capo al datore di lavoro;

che nella lettera inviata dall'Agenzia delle Entrate non era contenuto nessun riferimento alla possibilità prevista, secondo la sentenza precedentemente citata della Commissione tributaria Provinciale di Reggio Emilia, di fornire come onere della prova , per affrancarsi dalla responsabilità solidale prevista dal DPR 600/73, il relativo modello CUD;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere se intenda attivarsi presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate al fine di sollecitare una soluzione alternativa a quella attualmente percorsa evitando di penalizzare oltremodo dei lavoratori attualmente disoccupati e in un difficile status economico-finanziario.